

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è Truffa a mezzo di carte di credito: possibile tecnica di contrasto, Alessandro Pastorelli, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume I, Numero II, pp. 117-121. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

Truffa a mezzo carte di credito: possibile tecnica di contrasto

Alessandro Pastorelli

1. Premessa.

Le vicende storiche, culturali e sociali hanno da sempre inciso profondamente su molte figure di reato contribuendo, a seconda dei casi, a crearne di nuove, a modificarle profondamente, e raramente ad estinguere le stesse perché ormai desuete in quanto non più redditizie.

A questa che sembra essere una precisa regola dettata da canoni temporali, sembra non sfuggire neppure la figura di reato prevista dall'articolo 640 del codice penale, rubricata come truffa.

Peraltro, la truffa, posta in riferimento a quanto appena detto, ha una peculiarità di non poco conto; è riuscita, nell'arco del tempo, a creare nuove figure dello stesso reato, a modificare quelle preesistenti, addirittura a scomparire in alcune sue forme diciamo così più tradizionali perché non più al passo con i tempi.

Uno degli aspetti della truffa versione 2000, è quello legato all'innovazione tecnologica più sconvolgente dei nostri tempi; la rete Internet sicuramente.

I dati statistici susseguitesesi in questi ultimi anni, hanno rilevato come, a fronte di forme di truffa che producono un danno immediato e rilevante, siano comparse una miriade di piccole truffe, perpetrate con la tecnica del cosiddetto 'mordi e fuggi', che producono danni economici spesso tanto esigui da non destare l'attenzione del truffato o in ogni caso da non ingenerare nello stesso desiderio di rivalsa verso alcuno.

Classica ipotesi di truffa rispondente a questi requisiti è la truffa attuata a mezzo carta di credito.

2. Origine.

La carta di credito quale mezzo di pagamento ha avuto un successo alterno a seconda di vari fattori: lo stato d'evoluzione economica - commerciale dei paesi in cui è adottata, le classi sociali che l'hanno in uso, la maggiore o minore capillarità degli esercenti che la accettano.

Nel mondo reale, possiamo dire, esiste ancora una facoltà di scelta tra il pagamento con la carta di credito e le altre forme tradizionali di pagamento.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è Truffa a mezzo di carte di credito: possibile tecnica di contrasto, Alessandro Pastorelli, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume I, Numero II, pp. 117-121. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

Nel mondo virtuale di Internet, invece, ciò non può avvenire; la fruizione di un servizio o l'acquisto di un prodotto pubblicizzato in un sito *Web* è collegato quasi esclusivamente al pagamento tramite carta di credito.

Tornando ancora alla statistica, appuriamo che, in Italia il popolo di Internet usa la carta di credito o per acquistare prodotti, che tuttavia hanno un percorso facilmente individuabile in caso di truffa, o per acquistare servizi che nel caso in oggetto, quasi sempre, consistono in abbonamenti a siti *Web* e che, nella stragrande maggioranza, sono siti che offrono la diffusione di immagini o filmati a carattere pornografico. In quest'ambito ha avuto rapida diffusione la truffa a mezzo carta di credito.

È interessante a questo punto, disquisire su quali siano state le ragioni che hanno dato luogo a questo fenomeno.

In primo luogo possiamo affermare che i dati relativi ad un carta di credito sono molto più facilmente conoscibili di quanto comunemente si creda; la semplice consegna all'atto di pagare può dar luogo a fenomeni di 'skimming' consistenti nell'uso di un apparecchio di dimensioni palmari (c.d. Skimmer) capace di copiare con una 'strisciata' i dati contenuti nella banda magnetica della carta, oppure la consegna delle ricevute per ottenere un rimborso spese, può dare atto alla registrazione da parte di un eventuale truffatore dei dati relativi alla stessa. Ancora, considerando l'ambito d'utilizzazione della stessa, che abbiamo già detto riguardare siti a contenuto, per così dire 'particolare', le origini della truffa sono collegate anche al fatto che, per preservare la riservatezza, l'utilizzatore preferisca non utilizzare dati suoi ma quelli illegalmente acquisiti. Infine, come già accennato, un addebito di modesto valore economico, sebbene ingiustificato, spesso non è ritenuto degno di ingenerare un'azione di rivalsa nei confronti di una banca specie se, dalle risultanze dell'estratto conto, si riscontri subito il carattere del sito sul quale è avvenuta la transazione.

Sommariamente è per tali motivi che questa figura di reato si è rapidamente diffusa, unitamente al fatto che le percentuali d'individuazione dei colpevoli è stata finora relativamente bassa.

3. Possibili mezzi di contrasto.

Fino ad oggi la difficoltà di ricercare l'autore dell'illecito consisteva nel fatto che, anche dietro querela dell'interessato, l'operatore di polizia poteva acquisire solo le risultanze prodotte dai servizi interbancari, consistenti in poche informazioni utili solo ad individuare il sito su cui è stata compiuta la transazione, e dall'ulteriore impedimento dato dall'impossibilità di richiedere rogatorie internazionali, che non vengono concesse quando l'importo della truffa è modesto.

La più semplice delle attività di contrasto volta ad ottenere le informazioni necessarie all'individuazione del truffatore, può essere addirittura posta in essere dallo stesso truffato, consentendo agli operatori di polizia di intervenire poi nella successiva e

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è Truffa a mezzo di carte di credito: possibile tecnica di contrasto, Alessandro Pastorelli, in *Cyberspazio e Diritto*, Volume I, Numero II, pp. 117-121. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

decisiva acquisizione degli elementi di prova. L'ostacolo maggiore sinora, era appunto costituito dalle scarse informazioni che il sistema interbancario deve fornire sia all'interessato sia all'investigatore.

La stessa vittima del reato può tuttavia, partendo dal sito *Web* su cui si è verificata la transazione, richiedere maggiori informazioni al merchant che si è occupato dell'operazione, consultandolo anche mediante una semplice e-mail. Da quest'ultimo, infatti, l'interessato può ottenere, oltre che la data e l'ora (con relativo fuso orario) della transazione, anche e soprattutto l'i.p. dinamico (*i.p. address*) che è stato usato dal truffatore e dal quale, tra l'altro, si potrà risalire al numero d'abbonamento telefonico dello stesso consentendogli quindi l'individuazione logistica.

Diciamo che, dal punto di vista probatorio, se più *merchant* (anche solo due) forniscono, relativamente a transazioni oggetto di truffa, identico intestatario dell'i.p. dinamico, in considerazione del fatto che tali indirizzi assegnati sono milioni nell'arco di un solo giorno, e tale indirizzo porta ad un solo utente, sicuramente ci saranno le condizioni oggettive affinché gli esperti della polizia delle telecomunicazioni possano risalire all'assegnatario dell'i.p. dinamico.

4. Conclusioni.

È importante precisare in conclusione, che le transazioni su Internet a fronte di quanto detto, sono altamente sicure dal momento che il livello di bit-rate (128) e la velocità di trasmissione dei dati rendono gli stessi quasi del tutto 'incraccabili' (ovvero difficilmente intercettabili dagli *hacker*).

Il problema della sicurezza dei dati che da luogo alla figura di truffa descritta è originata, oltre che dalle cause già dette, anche dal registro dati del server a cui si può accedere piuttosto facilmente e verso il quale non c'è ancora un livello di sicurezza adeguato; è intuibile pertanto che la transazione è più sicura ed affidabile, quanto più è sicuro ed affidabile è il server su cui andiamo ad effettuare la stessa.

Questa in apparenza semplicistica attività di contrasto verso la truffa esperita a mezzo carta di credito, può a mio avviso, avere la sua rilevanza, sotto l'aspetto preventivo-repressivo, affinché queste truffe, che ribadiamo per la loro portata in termini di danno economico non destano grande allarme sociale, non abbiano l'effetto di ingenerare un clima di sfiducia ed insicurezza negli utenti della Rete, visto che, come ormai acclamato da insigni studiosi, tutto ciò che attiene all'*e-commerce* non può essere considerato come un fenomeno passeggero, ma come una nuova frontiera del commercio dalla quale tutti hanno il diritto di trarre i benefici, senza peraltro avere remora alcuna.